



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 80

IN DATA 01-04-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ RISERVATO ALLE FARMACIE, SIA RURALI CHE URBANE, CON FATTURATO ANNUO, COMPLESSIVO AI FINI IVA, INFERIORE AD EURO 300.000.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii.;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett.b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pag.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessaria aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTO l'art. 4, comma 9, della legge del 30 dicembre 1991, n. 412, il quale istituisce la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

RICHIAMATO l'art. 8, comma 2, del d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. il quale enuncia che il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge del 30 dicembre 1991;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 4, del d.lgs. 153/2009, il quale disciplina il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, siglato il 20 dicembre 2024;

RILEVATO che l'art. 23, comma 1 del citato ACN rubricato " Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato " - dispone "il contributo di cui all'art.17, comma 4 del DPR 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal SSN per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo cessa di essere riversato all' ENPAF ed alle farmacie pubbliche e viene destinato alla istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini IVA, inferiore ad euro 300.000, anche per l'erogazione dei nuovi servizi di cui al d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i.;

VISTA la nota di Federfarma, prot. n. 27/2025, acquisita agli atti della Regione Molise prot. n. 38999/2025, con la quale comunica, in merito all'istituzione del Fondo regionale di solidarietà per le farmacie urbane e rurali disagiate, generato dalle somme dello 0,15% precedentemente versato dall'ASReM. all' EMPAF, di devolvere queste somme alle farmacie urbane e rurali con fatturato inferiore ad euro 300.000;

VISTA altresì la successiva nota di integrazione alla precedente, prot. 55/2025, acquisita agli atti della Regione Molise prot. n. 44078/2025, con la quale Federfarma rappresenta che il citato Fondo regionale di solidarietà, disciplinato dall'articolo 23 comma 1 dell'ACN, è erogato alle farmacie che assicurano l'erogazione di servizi di primo livello attraverso i quali partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

RITENUTO, quindi, di fornire all'ASReM le seguenti direttive:

- sono accantonate, con cadenza trimestrale, le somme destinate al fondo di solidarietà, in un conto appositamente istituito, al fine di alimentare il fondo stesso;
- è trasmessa alla Direzione Generale per la Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che contenga il totale delle somme accantonate nonché l'elenco delle farmacie aventi diritto;
- il contributo relativo al fondo di solidarietà viene erogato in relazione alle domande prodotte all'ASReM dalle farmacie urbane e rurali con fatturato inferiore ad euro 300.000;
- il contributo di solidarietà viene erogato alle farmacie aventi diritto in concomitanza con il pagamento del contributo aggiuntivo di cui all'art.2 della Legge Regionale n. 26 del 9 settembre 2011;

DATO ATTO quindi che le farmacie urbane e rurali con fatturato inferiore ad euro 300.000 presenteranno all'ASReM apposita domanda per ricevere il contributo di cui al fondo regionale di solidarietà, compilando la sezione, opportunamente inclusa, nella domanda per la richiesta del contributo aggiuntivo, di cui all'art.2 della Legge Regionale n. 26 del 9 settembre 2011;

RITENUTO, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo Integrativo Regionale, in corso di redazione, di istituire un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo complessivo ai fini IVA, inferiore ad euro 300.000 per l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano, in attuazione della previsione di cui al citato art. 23, comma1 della ACN;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale rispondendo all'obiettivo di cui al punto "i. adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico finanziario del Servizio

sanitario regionale” della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, col parere favorevole del Direttore Generale della Salute e d'intesa con il Subcommissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Nelle more dell'accordo integrativo regionale, in corso di redazione, è data attuazione all'art.23, comma1 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, siglato in data 20 dicembre 2024.

ARTICOLO 2

1. È istituito, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del citato ACN un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore ad euro 300.000 anche per l'erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano.

ARTICOLO 3

1. L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise accantona, con cadenza trimestrale, le somme destinate al fondo di solidarietà, in un conto appositamente istituito.

2. L'Azienda Sanitaria Regionale del Molise trasmette alla Direzione Generale per la Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione che contenga il totale delle somme accantonate nonché l'elenco delle farmacie aventi diritto ed eroga il contributo accantonato in relazione alle domande ricevute dalle farmacie urbane e rurali con fatturato inferiore ad euro 300.000, in concomitanza con il pagamento del contributo aggiuntivo di cui all'art.2 della Legge Regionale n. 26 del 9 settembre 2011.

ARTICOLO 4

1. Il presente atto sarà trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ASReM e Federfarma Molise, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82